Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 ottobre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 23 settembre 1976, alle ore 19, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Rolando José Ghisani il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Argentina a Roma.

(10853)

Giovedì 23 settembre 1976, alle ore 19,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Jaime Castro il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Colombia a Roma.

(10852)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1976, n. **694**.

Elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di elevare la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La misura della ritenuta a titolo di imposta prevista dal primo comma dell'art. 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal trenta al cinquanta per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. **695**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 245, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla prima scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 43 (quarantatre) per i 5 anni di corso.

L'art. 383, sesto comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 37 (trentasette) per i 5 anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **696**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 97 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

neuroradiologia.

Dopo l'art. 700 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per ortottisti (scuola diretta a fini speciali).

Scuola per ortottisti

Art. 701. — La scuola per ortottisti (scuola diretta a fini speciali), con sede presso la clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, avrà lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi iscritti, istruendoli sui metodi diagnostici e di trattamento delle anomalie oculari, sui difetti di rifrazione e dell'ambliopia in genere, per avviarli all'attività di ortottisti.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottista è di due anni.

Direttore della scuola è il direttore della clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 702. — Possono essere iscritti alla scuola allievi di età non inferiore ai 17 anni (e non superiore ai 30 anni), di sana costituzione fisica, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturità classica, scientifica o del diploma di abilitazione magistrale. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione dato che i posti disponibili vengono fissati in numero di quattro per ciascun anno.

L'esame di ammissione, che consiste in una prova orale vertente su elementi di ottica, di anatomia e biologia, avverrà davanti ad una apposita commissione dopo due mesi di frequenza presso la clinica.

Il corso preliminare si effettuerà nei mesi di novembre e dicembre.

Art. 703. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di anatomia e fisiologia generale (con particolare riferimento al sistema nervoso centrale);

ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione;

anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;

ortottica (biennale);

psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

fisiopatologia della motilità oculare con nozioni di neuro-oftalmologia;

elementi di patologia oculare e di chirurgia oculare;

ortottica;

nozioni di infermieristica generale ed oculare.

Art. 704. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica.

Durante il secondo anno gli allievi presteranno regolare servizio nel reparto ortottico della clinica.

Gli esami di profitto saranno sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso.

Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi, gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.

Art. 705. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976

Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **697.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, **n. 73;**

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 265. — La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 266. — Il numero complessivo massimo degli iscritti alla scuola è di 15 unità ripartite nei tre anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami.

Art. 267. — Le materie del corso sono le seguenti:

1) anatomia ed citomorfologia funzionale;

2) auxologia ed auxopatie metaboliche (complementare);

3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (biennale);

4) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;

5) elementi di biometria e statistica (complementare);

6) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;

7) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

8) farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio;

9) fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

10) fisiopatologia clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

11) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;

12) metodi di analisi chimica e quantitativa;

13) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio;

14) oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

15) patologia molecolare;

16) patologia sperimentale metabolica;

17) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;

18) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

Art. 268. — Le materie sopra elencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

1) anatomia e citomorfologia funzionale;

2) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;

3) metodi di analisi chimica e quantitativa;

4) patologia molecolare;

5) fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

6) elementi di biometria e statistica (complementare);

7) auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

1) patologia sperimentale metabolica;

2) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;

3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);

4) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;

5) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

6) fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);

2) farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;

3) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;

4) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

5) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

6) oftalmologia nel diabete e nelle malattie metaboliche (complementare).

Art. 269. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti e tre gli anni di corso sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività scientifica ed assistenziale, con presenza giornaliera nei vari reparti.

Art. 270. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accertano durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno.

Art. 271. — Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovià sostenere un esame generale di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1975, con il quale è stato revocato il decreto 13 luglio 1974 per la parte relativa alla nomina di dieci rappresentanti — nei confronti dei quali è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso con ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio — e sono stati nominati dieci membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che il comm. Ulderico Gasparri, membro del consiglio di amministrazione predetto in qualità di rappresentante degli artigiani su designazione della Confederazione generale italiana dell'artigianato, è deceduto e che, in sua sostituzione, l'organizzazione sindacale medesima ha designato il dott. Mario Manini;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Mario Manini è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza degli artigiani ed in sostituzione del comm. Ulderico Gasparri.

Il dott. Manini rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1976

LEONE

TOROS — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1976
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 355

(10975)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 21 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 21 febbraio 1973 dal Consorzio volontario per la tutela dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1975, n. 173;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere suddetto dal comitato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del prodotto ed alle situazioni logistiche e tradizionali delle aziende agricole interessate di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 2: l'art. 2 è sostituito per intero con il seguente testo:

« I vini "Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle percentuali appresso indicate:

Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40 al 70%;

Rondinella dal 20 al 40%;

Molinara dal 5 al 25%.

Possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola, Negrara, Trentina, Barbera e Sangiovese, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % ».

Art. 3: il testo della sesta riga della pag. 6335 della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968 alla trentaquattresima riga è sostituito come segue:

« ... di Cazzano a sud di M. Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano-Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cercolo di Sopra, e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cercolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di San Vittore. Da San Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto.

Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in quest'ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Ilasi, supera il guato per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova piega verso nord per la strada che va ad incrociare il confine comunale di Ilasi all'altezza Ca Scuarzego prosegue quindi per la strada, in direzione nord, per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto, S. Pietro e raggiunge la quota 56.

Da quota 56 (loc. Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge a quota 47 il confine del comune di S. Martino Buonalbergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per la strada che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da S. Martino Buonalbergo raggiunge Marcellise e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo ».

Art. 6: l'art. 6 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Il vino "Valpolicella", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di media intensità tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;

sapore: asciutto o vellutato, di corpo, amarognolo, sapido, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11; con un massimo da svolgere di 0,3 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino "Recioto della Valpolicella" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato piuttosto carico;
profumo: caratteristico, accentuato;
sapore: delicato, pieno, caldo, vellutato, amabile;
gradazione alcoolica complessiva minima: 14 di cui almeno gradi 12 in alcool svolto;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino "Recioto della Valpolicella" può essere anche prodotto nel tipo asciutto con residuo massimo in alcool da svolgere di 0,4 gradi; in tal caso può portare la qualifica "Amarone".

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto ».

Art. 9: il testo della settima riga della pag. 6336 della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968 è sostituito come segue:

« ... toriale delle province del Veneto ».

Tuttavia tenuto conto della precedente regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1968 è consentito a coloro che abbiano operato in conformità di quanto previsto al precedente comma per la regione Lombardia di continuare ad operare in tal senso, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il parere del comitato nazionale.

Art. 10: all'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

« E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione "Classico", che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui al primo comma possano essere vinificate in cantine situate al di fuori, ma nelle vicinanze del territorio precisato al primo comma e comunque, all'interno della zona di produzione del vino "Valpolicella", a condizione che:

1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1976
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 305

(10854)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1976.

Ripartizione dello speciale fondo per gli asili-nido, fra tutte le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1976 (contributo a carico dello Stato).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 di detta legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10, per i quali il fondo speciale per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi versati semestralmente al bilancio dello Stato dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui alla legge sopracitata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, di cui 18 miliardi per l'anno 1976;

Considerato di dover procedere alla ripartizione fra le regioni del solo contributo statale con la riserva di ripartire successivamente i contributi che saranno versati al bilancio dello Stato per l'anno 1976 dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui all'art. 9 della legge 1044/1971;

Visto l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, commi quinto e sesto, per il quale il fondo speciale per gli asili-nido è ripartito in base ai seguenti criteri:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui 3/10 del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione; nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla legge 281;

Vista la documentazione dell'ISTAT riguardante i dati ufficiali relativi alla popolazione ed alla superficie di ciascuna regione, da prendersi a base della ripartizione rispettivamente di 6/10 e di 1/10 del detto fondo;

Viste le note n. 434/3/7 del 6 dicembre 1975; n. 5/50878 senza data e n. 5362 del 5 marzo 1976, con cui rispettivamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica comunicano i dati ufficiali relativi al grado di disoccupazione, al carico pro-capite della imposta complementare progressiva sul reddito ed al tasso di emigrazione;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto l'unito prospetto *A* relativo alla ripartizione tra le regioni di 6/10 del fondo in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione;

Visto l'unito prospetto *B* riguardante la ripartizione tra le regioni di 1/10 del fondo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione;

Visti gli uniti prospetti C_1, C_2, C_3, recanti la determinazione per l'anno 1976, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla citata legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione, rispettivamente, ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *C* relativo alla ripartizione fra le regioni di 3/10 del fondo in ragione diretta della popolazione residente relativa alla data del 31 dicembre 1974 ed in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *D* riguardante la ripartizione tra le Regioni, con le modalità sopra riportate — stabilite dal citato art. 8 della legge n. 281 — del fondo speciale, per il 1976, in atto costituito da lire 18 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, C_1, C_2, C_3, *C* e *D*, richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 18.000.000.000 (diciottomiliardi) ripartita tra le regioni a statuto ordinario e speciale, ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per gli scopi sopra citati nelle premesse.

La relativa spesa graverà sul cap. 2598 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 nella misura appresso indicata:

Piemonte	L.	1.343.234.120
Lombardia	»	2.149.116.395
Veneto	»	1.225.758.340
Liguria	»	586.886.740
Emilia-Romagna	»	1.161.867.685
Toscana	»	1.070.366.820
Umbria	»	285.345.850
Marche	»	421.197.400
Lazio	»	1.716.296.110
Abruzzi	»	421.388.005
Molise	»	135.281.310

Campania	L.	1.993.076.700
Puglia	»	1.220.770.505
Basilicata	»	304.052.055
Calabria	»	829.379.690
Sicilia	»	1.749.636.735
Sardegna	»	599.920.540
Valle d'Aosta . .	»	49.154.600
Bolzano . . .	»	170.439.835
Trento . . .	»	151.738.955
Friuli-Venezia Giulia .	»	415.091.610
TOTALE .	L.	18.000.000.000

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento sul cap. 2598 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 con la emissione di ordinativi diretti per complessive lire 18.000.000.000 (diciottomiliardi) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità al precedente art. 2.

Gli ordinativi diretti di cui al presente articolo, saranno tratti sulle tesorerie provinciali o centrali e resi esigibili mediante versamento del relativo importo a favore degli enti creditori.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1976
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 306

PROSPETTO *A*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI DEI 6/10 DEL FONDO IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN CIASCUNA REGIONE

Regione	Popolazione residente al 31-12-1974	6/10 di 18 miliardi
Piemonte . . .	4.536.479	880.466.490
Lombardia	8.786.883	1.705.409.920
Veneto	4.249.161	824.702.125
Liguria	1.867.641	362.482.705
Emilia-Romagna .	3.920.464	760.906.675
Toscana	3.552.331	689.457.255
Umbria . . .	790.861	153.494.905
Marche	1.383.162	268.452.170
Lazio	4.871.709	945.529.905
Abruzzi	1.201.972	233.285.745
Molise .	328.402	63.738.140
Campania	5.231.066	1.015.276.0[illegible]5
Puglia	3.722.101	722.407.220
Basilicata . .	611.248	118.634.555
Calabria	2.022.757	392.588.530
Sicilia	4.818.925	935.285.275
Sardegna	1.535.724	298.062.300
Valle d'Aosta	112.948	21.921.755
Friuli-Venezia Giulia .	1.240.126	240.690.900
Trento	436.406	84.700.190
Bolzano	425.107	82.507.215
Totale . . .	55.645.468	10.800.000.000

PROSPETTO *B*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI DI 1/10 DEL FONDO IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA SUPERFICIE DI CIASCUNA REGIONE

Regione	Superficie Km² al 31-12-1974	1/10 di 18 miliardi
Piemonte	25.399,25	151.756.690
Lombardia	23.850,30	142.501.935
Veneto	18.367,75	109.744.475
Liguria	5.413,44	37.344.295
Emilia-Romagna	22.122,76	132.163.470
Toscana	22.991,65	137.371.625
Umbria	8,456,04	50.523.605
Marche	9.693,64	57.917.890
Lazio	17.202,60	102.782.865
Abruzzi	10.794,09	64.492.920
Molise	4.437,74	26.514.630
Campania	13.595,33	81.229.935
Puglia	19.347,30	115.597.145
Basilicata	9.992,27	59.702.160
Calabria	15.080,30	90.102.420
Sicilia	25.708,45	153.604.120
Sardegna	24.089,63	143.931.900
Valle d'Aosta	3.262,26	19.491.305
Bolzano	7.400,43	44.216.280
Trento	6.212,66	37.119.425
Friuli-Venezia Giulia . .	7.844,73	46.870.910
Totale . . .	301.262,34	1.800.000.000

PROSPETTO C_1

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1976 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL TASSO DI EMIGRAZIONE.

Regione	Tasso di emigrazione (1.000 abit.) anno 1974	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio regionale	Punteggio
Piemonte	12,21	1,219	1
Lombardia	8,33	0,832	0
Veneto	5,64	0,563	0
Liguria	12,90	1,288	1
Emilia-Romagna	6,19	0,618	0
Toscana	6,31	0,630	0
Umbria	9,12	0,911	1
Marche	7,74	0,773	0
Lazio	1,67	0,966	1
Abruzzi	11,96	1,194	1
Molise	17,37	1,735	2
Campania	11,79	1,177	1
Puglia	12,10	1,208	1
Basilicata	19,61	1,959	2
Calabria	16,50	1,648	2
Sicilia	12,42	1,240	1
Sardegna	10,98	1,096	1
Valle d'Aosta	12,06	1,204	1
Bolzano	8,53	0,852	!
Trento	8,08	0,807	0
Friuli-Venezia Giulia	8,92	0,891	1
Tasso medio regionale . .	10,01	—	—

Dati definitivi comunicati ufficialmente dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO C_2

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1976 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL GRADO DI DISOCCUPAZIONE

Regione	Iscritti nelle liste di collocamento di 1ª e 2ª classe per l'anno 1974	Popolazione censita al 31-12-1974	Grado disoccupazione anno 1974	Rapporto tra grado disoccupazione ciascuna regione e quello medio delle regioni	Punteggio
Piemonte	38.770	4.536.479	0,00854	0,471	0
Lombardia	59.131	8.786.883	0,00672	0,371	0
Veneto	50.075	4.249.161	0,01178	0,850	0
Liguria	15.080	1.867.641	0,00807	0,445	0
Emilia-Romagna	69.536	3.920.464	0,01773	0,979	0
Toscana	32.546	3.552.331	0,00916	0,505	0
Umbria	16.191	790.861	0,02047	1,130	1
Marche	20.949	1.383.162	0,01514	0,836	0
Lazio	72.434	4.871.709	0,01486	0,820	0
Abruzzi	28.621	1.201.972	0,02381	1,314	1
Molise	8.712	328.402	0,02652	1,464	1
Campania	216.449	5.231.066	0,04137	2,284	3
Puglia	97.184	3.722.101	0,02610	1,441	1
Basilicata	22.809	611.248	0,03731	2,060	3
Calabria	55.504	2.022.757	0,02743	1,514	2
Sicilia	138.163	4.818.925	0,02867	1,583	2
Sardegna	31.380	1.535.724	0,02043	1,128	1
Valle d'Aosta	1.031	112.948	0,00912	0,503	0
Bolzano	2.797	425.107	0,00657	0,362	0
Trento	7.167	436.406	0,01642	0,906	0
Friuli-Venezia Giulia	12.644	1.240.126	0,01019	0,562	0
Totale	997.173	55.645.468	0,01811	—	—

Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO C_3

RIPARTIZIONE PER L'ANNO 1975 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL CARICO PRO-CAPITE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO

Regione	Totale del carico del ruolo per l'anno 1974	Popolazione censita al 24-10-1971	Carico pro-capite anno 1974	Rapporto tra il carico tributario medio pro-capite delle regioni e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggio
Piemonte	55.468.358.578	4.434.802	12.507	0,684	1
Lombardia	100.665.364.259	8.526.718	11.805	0,724	1
Veneto	40.789.949.043	4.109.787	9.925	1,160	2
Liguria	29.689.246.902	1.848.539	15.060	1,760	2
Emilia-Romagna	43.042.770.887	3.841.103	11.205	1,309	2
Toscana	36.695.305.131	3.470.915	10.572	1,235	2
Umbria	5.889.652.086	772.601	7.623	0,890	1
Marche	13.661.520.355	1.359.063	10.052	1,174	2
Lazio	76.339.348.342	4.702.093	16.235	1,897	3
Abruzzi	5.610.774.763	1.163.334	1.043	0,121	1
Molise	1.213.684.940	319.629	3.797	0,443	1
Campania	21.218.128.532	5.054.822	4.175	0,487	1
Puglia	21.102.937.810	3.562.377	5.924	0,692	1
Basilicata	1.746.532.335	602.389	2.899	0,338	1
Calabria	6.349.343.599	1.962.899	3.235	0,378	1
Sicilia	24.667.958.243	4.667.316	5.285	0,617	1
Sardegna	5.382.113.374	1.468.737	3.644	0,425	1
Valle d'Aosta	847.027.438	109.252	7.752	0,906	1
Bolzano	5.919.055.581	411.334	14.389	1,681	2
Trento	5.002.843.732	427.691	11.697	1,367	2
Friuli-Venezia Giulia	13.150.755.116	1.209.810	10.870	1,270	2
Totale	514.452.671.046	54.025.211	media 8.552	media 0,931	—

Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle finanze.

PROSPETTO *C*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE PER L'ANNO 1976 DEI 3/10 DEL FONDO IN RAGIONE DIRETTA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 1974 ED IN BASE ALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI A CIASCUNA REGIONE COME DAI PROSPETTI C_1, C_2, C_3.

Regione	Popolazione residente al 31-12-1974	Somma dei punteggi	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi × F = Ci	Percentuale di ripartizione dei 3/10 Pi × F (Ci) / S [Pi × F (Ci)]	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 di lire 18 miliardi
Piemonte	4.536.479	2	9.072.958	0,057544	311.010.940
Lombardia	8.786.883	1	8.786.883	0,055778	301.204.540
Veneto	4.249.161	2	8.498.322	0,053946	291.311.740
Liguria	1.867.641	3	5.602.923	0,035566	192.059.740
Emilia-Romagna	3.920.464	2	7.840.928	0,049773	268.777.540
Toscana	3.552.331	2	7.104.662	0,045090	243.537.940
Umbria	790.861	3	2.372.583	0,015060	81.327.340
Marche	1.383.162	2	2.766.324	0,017560	94.827.340
Lazio	4.871.709	4	19.486.836	0,123700	667.183.340
Abruzzi	1.201.972	3	3.605.916	0,022890	123.609.340
Molise	328.402	4	1.313.608	0,008338	45.028.540
Campania	5.231.066	5	26.155.330	0,166031	896.570.740
Puglia	3.722.101	3	11.166.303	0,070882	382.766.140
Basilicata	611.248	6	3.667.488	0,023280	125.715.340
Calabria	2.022.757	5	10.113.785	0,064201	346.688.740
Sicilia	4.818.925	4	19.275.700	0,122760	660.747.340
Sardegna	1.535.724	3	4.607.171	0,029245	157.926.340
Valle d'Aosta	112.948	2	225.896	0,001433	7.741.540
Bolzano	425.107	3	1.275.321	0,008095	43.716.340
Trento	436.406	2	872.812	0,005540	29.919.340
Friuli-Venezia Giulia	1.240.126	3	3.720.378	0,023616	127.529.800
Totale	55.645.468	—	157.532.128	—	5.400.000.000

PROSPETTO *D*

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DEL CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 18 MILIARDI PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

Regione	6/10 di lire 18.000.000.000	1/10 di lire 18.000.000.000	3/10 di lire 18.000.000.000	Quota spettante ad ogni regione Lire
Piemonte	880.466.490	151.756.690	311.010.940	1.343.234.120
Lombardia	1.705.409.920	142.501.935	301.204.540	2.149.116.395
Veneto	824.702.125	109.744.475	291.311.740	1.225.758.340
Liguria	362.482.705	32.344.295	192.059.740	586.886.740
Emilia-Romagna	760.906.675	132.183.470	268.777.540	1.161.867.685
Toscana	689.457.255	137.371.625	243.537.940	1.070.366.820
Umbria	153.494.905	50.523.605	81.327.340	285.345.850
Marche	268.452.170	57.917.890	94.827.340	421.197.400
Lazio	945.529.905	102.782.865	667.983.340	1.716.296.110
Abruzzi	233.285.745	64.492.920	123.609.340	421.388.005
Molise	63.738.140	26.514.630	45.028.540	135.281.310
Campania	1.015.276.025	81.229.935	896.570.740	1.993.076.700
Puglia	722.407.220	115.597.145	382.766.140	1.220.770.505
Basilicata	118.634.555	59.702.160	125.715.340	304.052.055
Calabria	392.588.530	90.102.420	346.688.740	829.379.690
Sicilia	935.285.275	153.604.120	660.747.340	1.749.636.735
Sardegna	298.062.300	143.931.900	157.926.340	599.920.540
Valle d'Aosta	21.921.755	19.491.305	7.741.540	49.154.600
Bolzano	82.507.215	44.216.260	43.716.340	170.439.835
Trento	84.700.190	37.119.425	29.919.340	151.738.955
Friuli-Venezia Giulia	240.690.900	46.870.910	127.529.800	415.091.610
Totale	10.800.000.000	1.800.000.000	5.400.000.000	18.000.000.000

(10919)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1976.

Soppressione dell'Ufficio speciale per lo studio dei problemi economici concernenti il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 24 novembre 1969, concernente la costituzione dell'Ufficio speciale per lo studio dei problemi economici presso il Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione del predetto Ufficio;

Decreta:

L'Ufficio speciale per lo studio dei problemi economici concernenti il commercio estero e di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1969 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(10978)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, con effetto dal 20 dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10984)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, in Cuneo, stabilimenti in Cuneo e Vernante.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vernante Pennitalia, con sede legale in Cuneo, stabilimenti in Cuneo e Vernante, con effetto dal 15 dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, con sede legale in Cuneo, stabilimenti in Cuneo e Vernante, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10915)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos, in Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, con effetto dal 1° marzo 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10917)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa Costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10916)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10982)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.P.D. - Gomma, plastica & derivati, in Brescia, stabilimento di Cotignola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta G.P.D. - Gomma, plastica & derivati, con sede in Brescia, stabilimento di Cotignola (Ravenna), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.P.D. - Gomma, plastica & derivati, con sede in Brescia, stabilimento di Cotignola (Ravenna), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10985)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 28/1976. Prezzo dei fertilizzanti

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 30 del 6 luglio 1974, n. 44 del 4 ottobre 1974 e n. 22 del 7 agosto 1975;

Considerato che i recenti e notevoli aumenti dei costi di produzione mettono in pericolo la regolarità delle produzioni dei fertilizzanti e quindi dei rifornimenti all'agricoltura, se non si apportano gli indispensabili aumenti dei prezzi in vigore di cui ai citati provvedimenti del C.I.P.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei fertilizzanti.

CALCIOCIANAMIDE

I prezzi della Calciocianamide, fertilizzante azotato di totale importazione, vengono regolati come appresso in lire per quintale.

a) *Prezzi franco vagone stazione frontiera.*

I prezzi che saranno praticati dagli importatori per il periodo giugno 1976-maggio 1977 dei tipi:

oleata contenente il 20-21 % di azoto;

granulare contenente il 19-20 % di azoto,

merce insaccata, peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi di plastica resa franco vagone stazione frontiera Brennero non sdoganata, risultano come appresso:

Mese di acquisto	Calciocianamide oleata 20-21 L./q.le	Calciocianamide granulare 19-20 L./q.le
Giugno luglio	14.805	14.150
Agosto-settembre-ottobre	15.130	14.480
Novembre-dicembre-gennaio	15.455	14.805
Febbraio maggio	15.650	15.000

I suddetti prezzi sono comprensivi degli oneri a carico degli importatori e del loro beneficio, mentre non vi è compresa l'IVA.

Gli aggiornamenti dei prezzi di cui sopra, in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera, delle variazioni del cambio monetario, o per oneri valutari derivanti da disposizioni legislative, saranno resi noti dalla segreteria generale del C.I.P.

b) *Prezzi di vendita al consumo.*

I comitati dei prezzi, nelle provincie consumatrici, determineranno i prezzi di vendita al consumo della Calciocianamide oleata e granulare, aggiungendo ai prezzi indicati nella lettera a) le voci seguenti:

spesa di trasporto, compresi i relativi facchinaggi, dalla stazione di frontiera al magazzino rivendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1 % del prezzo franco frontiera;

il compenso al grossita in ragione di L. 200 per quintale e quello al dettagliante in ragione di L. 320;

l'IVA.

PERFOSFATO MINERALE

1) Restano ferme le disposizioni contenute nei punti 1 e 2 del provvedimento n. 22/1975, inerenti il perfosfato minerale.

2) Il punto 3 del provvedimento n. 22/1975, inerente il perfosfato minerale è così sostituito:

« I comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo aggiungendo al prezzo massimo risultante per quintale le seguenti maggiorazioni nell'ordine indicato:

a) spesa effettiva di trasporto (compresi i relativi facchinaggi) dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita;

b) quota per calo e sfrido in misura non superiore all'1 %;

c) compensi di distribuzione nella misura prevista per i concimi composti e complessi;

d) imballaggio con i seguenti importi per i sacchi impiegati:

per sacco juta da kg 100 . . . . L. 400

per sacco carta da 3 fogli da kg. 50 . . . . . » 150

per sacco carta da 4 fogli di cui 2 bitumati da 50 kg. . . . . » 200

per sacco di materiale plastico da kg. 50 . . . » 200

e) l'IVA ».

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

1) I prezzi di vendita per merce resa franco destino e al consumo, alle condizioni appresso specificate, dei fertilizzanti azotati vengono fissati come appresso in lire per quintale:

Mese di acquisto	Solfato amm. 20-21		Nitrato amm. 26-27	
	al destino	al consumo	al destino	al consumo
Luglio	6.160	6.680	7.480	8.000
Agosto	6.220	6.740	7.550	8.070
Settembre	6.280	6.800	7.620	8.140
Ottobre	6.340	6.860	7.690	8.210
Novembre (prezzo base)	6.400	6.920	7.760	8.280
Dicembre	6.460	6.980	7.830	8.350
Gennaio	6.520	7.040	7.900	8.420
Febbraio	6.580	7.100	7.970	8.490
Da marzo a giugno	6.640	7.160	8.040	8.560

Mese di acquisto	Nitrato di calcio 15-16		Urea agricola 46 %	
	al destino	al consumo	al destino	al consumo
Luglio	7.910	8.430	10.890	11.610
Agosto	7.980	8.500	10.990	11.710
Settembre	8.050	8.570	11.090	11.810
Ottobre	8.120	8.640	11.190	11.910
Novembre (prezzo base)	8.190	8.710	11.290	12.010
Dicembre	8.260	8.780	11.390	12.110
Gennaio	8.330	8.850	11.490	12.210
Febbraio	8.400	8.920	11.590	12.310
Da marzo a giugno	8.470	8.990	11.690	12.410

I prezzi al destino sopra indicati si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

I prezzi al consumo di cui sopra si riferiscono a merce resa su mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto, IVA esclusa.

Essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione e cioè:

il compenso al grossista (L. 190 al q.le per l'urea, L. 120 al q.le per gli altri concimi), quello al dettagliante (L. 330 al q.le per l'urea, L. 200 al q.le per gli altri concimi), magazzinaggio facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 quintali di fertilizzanti azotati per ritiri cumulativi da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegne stazione destino ad agricoltori, singoli od associati, di quantitativi non inferiori al vagone completo, il venditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopra indicati al consumo, un abbuono di L. 80 al q.le.

2) Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico, il venditore, in aggiunta al prezzo, ha la facoltà di addebitare al compratore la differenza fra il costo di tali sacchi e quello dei sacchi di carta entro i limiti come appresso indicati per quintale merce:

in sacchi di juta da kg. 100	L. 100 q.le
in sacchi di materiale plastico da kg. 50 .	» 100 »

Nitrato ammonico, nitrato di calcio e urea:

in sacchi di materiale plastico da kg. 50 . .	L. 100 q.le

Concimi composti e complessi

1) Agli effetti del prezzo si intendono «composti» i fertilizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici.

Per «complessi» si intendono quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo, potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione di «concime complesso». In mancanza *della indicazione di tale qualità*, il concime viene considerato composto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti e complessi il prezzo base di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto e adottando le quote risultanti dalla seguente tabella per le unità fertilizzanti, per le quote fisse di produzione nonchè per la quota aggiuntiva per resa franco destino della merce imballata.

	Concimi composti e complessi fino a 20 unità fertilizzanti	Concimi complessi da oltre 20 fino a 30 (compr.) unità fert.	Concimi complessi con più di 30 unità fert.
	—	—	—
Quota variabile in lire per unità:			
Azoto ammoniacale, nitrico ureico	300	310	320
Anidride fosforica . . .	265	280	295
Potassio (K_2O) da cloruro .	110	110	115
Potassio (K_2O) da fosfato .	140	145	150
Quote fisse in lire per quintale di prodotto:			
Quota di produzione complessi e/o granulazione .	250	300	350
Quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	800	900	1000

Ottenuto il prezzo base franco destino per ciascun prodotto applicando le aliquote di cui sopra, i prezzi franco destino nei vari mesi di acquisto si determinano tenendo conto delle variazioni indicate nella seguente tabella:

Scala prezzi per i concimi composti e complessi

	A fino L./q.le 7.000 variazione su prezzo base L./q.le	B da L./q.le 7.001 a L./q.le 9.500 variazione su prezzo base L./q.le	C oltre L./q.le 9.500 variazione su prezzo base L./q.le
	—	—	—
Luglio	— 240	— 280	— 360
Agosto	— 180	— 210	— 270
Settembre	— 120	— 140	— 180
Ottobre	— 60	— 70	— 90
Novembre (prezzo base) .	—	—	—
Dicembre	+ 60	+ 70	+ 90
Gennaio	+ 120	+ 140	+ 180
Febbraio	+ 180	+ 210	+ 270
Marzo-giugno	+ 240	+ 280	+ 360

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio compreso, reso su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

2) I comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo, sfrido, ecc., L. 200 al q.le;

b) compenso di distribuzione al q.le:

grossista L. 150 - dettagliante L. 250 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base (mese di novembre) franco destino rivenditore non superi le L. 7.000 al q.le;

grossista L. 180 - dettagliante L. 300 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso fra L. 7.001 e L. 9.500 al q.le;

grossista L. 200 - dettagliante L. 350 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditori superi L. 9.500 al q.le;

c) l'IVA.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico, il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore, in aggiunta al prezzo, la differenza tra il costo attribuito a tali sacchi e quello dei sacchi di carta, nel limite delle seguenti differenze per q.le di merce:

per sacchi di juta da kg. 100	L. 100 q.le
per sacchi di materiale plastico da kg. 50	» 100 »

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

I compensi di distribuzione previsti per il grossista potranno essere aggiunti in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno *20.000 quintali di fertilizzanti complessi e composti per* ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

Concimi misti - Organici e/o composti e complessi contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata

Restano ferme le disposizioni contenute nel provvedimento n. 22/1975.

Disposizioni di carattere generale

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno in apposito listino i prezzi al consumo per i concimi composti, misti e complessi impiegati nella provincia, anche, su richiesta degli interessati.

Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

I comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare entro il 30 settembre prossimo venturo i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11037)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti concernenti concessione di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1976, registro n. 23 Difesa, foglio n. 36, i seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

decreto presidenziale 7 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1949, registro n. 12, foglio n. 314, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1949, disp. 11, pag. 1581, Nichil Vincenzo fu Domenico e di Pellegrino Pacifica, da S. Cassiano (Lecce), cl. 1912, sergente maggiore 140° fanteria; la data del fatto d'arme relativo alla croce al valor militare è: « 31 dicembre 1940-1° gennaio 1941 »;

decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1917, registro n. 57, foglio n. 68, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1917, disp. 60, pag. 5100, Zanchini Raniero da Civitella di Romagna (Forlì), sottotenente reparto mitragliatrici; il nome è: Francesco; la data di nascita: 23 giugno 1895.

(10929)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa pescatori Malfatano, in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 27 febbraio 1968, rep. n. 2668, reg. soc. n. 4501;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana maglieriste « Sa Giara », in Assolo (Oristano), costituita per rogito Saba in data 23 gennaio 1969, rep. n. 36282, reg. soc. n. 1185;

3) società cooperativa agricola Unione pastori di Baressa, in Baressa (Oristano), costituita per rogito Contu in data 16 giugno 1962, rep. n. 35854, reg. soc. n. 936;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni impianti elettrici - C.I.E., in Barumini (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 1° maggio 1968, rep. n. 25351, reg. soc. n. 4602;

5) società cooperativa agricola Unione pastori di Gonnosnò, in Gonnosnò (Oristano), costituita per rogito Contu in data 14 luglio 1962, rep. n. 36355, reg. soc. n. 940;

6) società cooperativa agricola Madonna di Zuradili, in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Passino in data 29 aprile 1965, rep. n. 18191, reg. soc. n. 1010;

7) società cooperativa edilizia Eleonora d'Arborea, in Oristano, costituita per rogito Congiu in data 4 maggio 1965, repertorio n. 24224/17456, reg. soc. n. 1011;

8) società cooperativa agricola Valtirso, in Oristano, costituita per rogito Congiu in data 22 giugno 1960, rep. n. 15000/11474, reg. soc. n. 864;

9) società cooperativa agricola Agro zootecnica sardinia, in Palmas Arborea (Oristano), costituita per rogito Passino in data 21 ottobre 1966, rep. n. 25828, reg. soc. n. 1067;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Quartu edile, in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 25 novembre 1968, rep. n. 3813, reg. soc. n. 4687;

11) società cooperativa agricola ortofrutticola Terralba, in Terralba (Oristano), costituita per rogito Passino in data 16 aprile 1964, rep. n. 13670, reg. soc. n. 967;

12) società cooperativa agricola lavoratori Laconi, in Laconi (Nuoro), costituita per rogito Vacca in data 3 gennaio 1967, rep. n. 18111, reg. soc. n. 4255;

13) società cooperativa edilizia Case postelegrafonici, in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 31 luglio 1964, rep. n. 22680, reg. soc. n. 1510;

14) società cooperativa edilizia San Silvio, in Sassari, costituita per rogito Masala in data 25 marzo 1966, rep. n. 224669, reg. soc. n. 1667;

15) società cooperativa agricola San Francesco, in Florinas (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 16 giugno 1946, rep. n. 9662, reg. soc. n. 631;

16) società cooperativa agricola Caseificio sociale Pattadese, in Pattada (Sassari), costituita per rogito Angeletti in data 8 febbraio 1968, rep. n. 19228, reg. soc. n. 1802;

17) società cooperativa edilizia Marina, in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Galletta in data 13 novembre 1965, rep. n. 24264, reg. soc. n. 1597;

18) società cooperativa agricola progresso di Montebello Jonico, in Fossato di Montebello Jonico (Reggio Calabria), costituita per rogito Rivera in data 29 maggio 1966, rep. n. 13433, reg. soc. n. 20/66;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Judo club, in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 15 marzo 1971, rep. n. 124722, reg. soc. n. 1743;

20) società cooperativa agricola ACLI - S. Antonio, in Mesoraca (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 16 settembre 1965, rep. n. 67191/8861, reg. soc. n. 390;

21) società cooperativa agricola Giacomo Matteotti, in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Ioele in data 27 ottobre 1944, rep. n. 14880, reg. soc. n. 43;

22) società cooperativa edilizia Nova, in Matera, costituita per rogito Motta in data 3 maggio 1954, rep. n. 5235, reg. società n. 11/54;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Leonardo Da Vinci, in Roma Lido, costituita per rogito Santarelli in data 13 aprile 1964, rep. n. 4826, reg. soc. n. 2276/64;

24) società cooperativa di produzione e lavoro R.O. S.T.R.A. (Romana Strade), in Roma, costituita per rogito Colosso in data 14 novembre 1946, rep. n. 16845/5941, reg. società n. 258;

25) società cooperativa edilizia Cantoniera, in Milano, costituita per rogito Ricci in data 27 marzo 1968, rep. n. 34499/3584, reg. soc. n. 135670;

26) società cooperativa Edilsangiusto, in Milano, costituita per rogito Fornoni in data 4 maggio 1951, rep. n. 3948, reg. società n. 76372;

27) società cooperativa di consumo Immobiliare alberghiera lariana, in Milano, costituita per rogito Scannone in data 1° luglio 1966, rep. n. 120569, reg. soc. n. 140504;

28) società cooperativa edilizia Settantesimo della Rerum Novarum, in Milano, costituita per rogito Notari in data 18 maggio 1963, rep. n. 395010, reg. soc. n. 120430;

29) società cooperativa agricola e di consumo in Binzago, in Binzago di Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Arnaboldi in data 13 aprile 1919, reg. soc. n. 1628;

30) società cooperativa agricola coltivatori diretti di Borghetto Lodigiano, in Borghetto Lodigiano (Milano), costituita per rogito Biasini in data 22 ottobre 1961, rep. n. 7383, reg. società n. 944;

31) società cooperativa edificatrice Ugo Foscolo, in Legnano (Milano), costituita per rogito Bassani in data 11 febbraio 1969, rep. n. 12448, reg. soc. n. 138438;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Concordia pittori edili ed affini, in Sesto San Giovanni (Milano), costituita per rogito Raja in data 24 marzo 1970, rep. n. 77450, reg. società n. 6961;

33) società cooperativa di produzione e lavoro tra Produttori latte del vimercatese, in Vimercate (Milano), costituita per rogito Massari in data 13 febbraio 1968, rep. n. 41180/573, reg. soc. n. 5958;

34) società cooperativa agricola Le Grazie, in Recanati (Macerata), costituita per rogito Gasparri in data 28 aprile 1964, rep. n. 4182, reg. soc. n. 1285;

35) società cooperativa edilizia Arnia, in Barzio (Como), costituita per rogito Giacosa in data 9 maggio 1967, repertorio n. 37272, reg. soc. n. 2234;

36) società cooperativa agricola Latteria sociale di Rodero, in Rodero (Como), costituita per rogito Broggi in data 12 agosto 1945, rep. n. 3085/1794, reg. soc. n. 3062;

37) società cooperativa agricola Consorzio provinciale viticoltori per la ricostruzione vigneti dell'oltrepò, in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 24 settembre 1968, rep. n. 84132, reg. soc. n. 3115;

38) società cooperativa di consumo A.C.L.I. di Ceranova, in Ceranova (Pavia), costituita per rogito Dell'Acqua in data 3 agosto 1949, rep. n. 15329/3470, reg. soc. n. 1966;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Organizzazione sociale di lavoro Franco Quarleri, in Voghera (Pavia), costituita per rogito Tartara in data 4 giugno 1945, rep. n. 8768, reg. soc. n. 278;

40) società cooperativa edilizia Domus Familia fra capi di famiglie numerose, in Saronno (Varese), costituita per rogito Sigillino in data 26 giugno 1968, rep. n. 123525, reg. soc. n. 7406;

41) società cooperativa di consumo di Caselle di Nogara, in Nogara, frazione Caselle (Verona), costituita per rogito de Trombetti in data 25 gennaio 1946, rep. n. 1631, reg. soc. n. 2222;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Concordia, già, La Proletaria, in Zevio (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 18 gennaio 1948, rep. n. 5206, reg. soc. n. 2672;

43) società cooperativa edilizia Nuovo Quartiere, in Cascinare di S. Elpidio a mare (Ascoli Piceno), costituita per rogito Cicconi in data 15 febbraio 1969, rep. n. 65339, reg. soc. n. 569;

44) società cooperativa edilizia La Capralbese a r.l., in Crapalba (Cremona), costituita per rogito Vito Giani in data 23 giugno 1968, rep. n. 7104/2505, reg. soc. n. 821.

(10925)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », in Milano

Con decreto ministeriale 3 settembre 1976, i poteri conferiti al rag. Paolo Giulini, commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », in Milano, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1977.

(10822)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Stefanino Salvatore De Montis, nato a Santadi (Cagliari) il 27 aprile 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile, sezione edile, conseguito presso l'Università di Cagliari il 9 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10887)

La dott.ssa Marisa Franzetti, nata ad Arona (Novara) il 22 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 2 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10888)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere *un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975*

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1976, la provincia di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.355.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3022/M)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1976, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3023/M)

Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Domicella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.702.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978/M)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6518 del 1° aprile 1937, con il quale il cognome del sig. Carlo Klun, nato a S. Pietro del Carso il 4 gennaio 1903, venne ridotto nella forma italiana di « Coloni » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 3 giugno 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Franco Coloni, nato a Zoagli (Genova) il 9 marzo 1943, residente ad Avenza (Massa Carrara) in via Toniolo, 15, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Klun », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Carlo, Coloni Franco, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Klun ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Coloni assunto dalla moglie del predetto, Nardi Orietta, nata a Fosdinovo (Massa Carrara) il 6 settembre 1945.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Lorenzo, nato a Carrara il 26 novembre 1967.

Il sindaco di Carrara è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 settembre 1976

Il prefetto: MOLINARI

(10922)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità topocartografi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Difesa, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso trentacinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità topocartografi.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso l'Istituto idrografico della Marina con sede in Genova.

La data e la sede delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di esse.

Della data di tale prova, verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnate le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1976
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 357

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . resideṇte in . . (provincia di . . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità topocartografi.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . con specializzazione . . . . . rilasciato da . . . nell'anno scolastico . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove consisteranno in:

una prova di matematica: nei limiti dei programmi ministeriali di algebra, geometria analitica e trigonometria stabiliti per gli istituti tecnici industriali;

una prova di disegno topografico: riproduzione ad inchiostro, nella scala data, di un grafico di campagna od altro disegno analogo (pianetto nautico, ecc.).

COLLOQUIO

Aritmetica e algebra: sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e del tre composto. Risoluzione delle equazioni di primo e secondo grado ad una incognita e dei sistemi di equazioni di primo e secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi e loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazione. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria: rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangolo, quadrato, parallelogrammo, trapezio, rettangolo, poligoni; misure delle rette e degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Teorema di Pitagora e sue

applicazioni. Teorema di Talete e sue similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti. Rette piane nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misure della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana: definizione delle principali linee trigonometriche e loro realizzazione. Tavole logaritmiche e trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Fisica e chimica: nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze, composizione delle forze; coppie, composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi, macchine semplici. Gravità, centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza, energia di moto e di posizione; conservazione della energia. Corpi liquidi. Pressioni dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce.

Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni sulla spettroscopia. Calore e sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico.

Produzione del suono, sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e di elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizioni e formule principali.

Pile, accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata. Principali strumenti di misura.

Legge delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Simboli e formule; equazioni, regole di nomenclatura di pesi atomici e molecolari. Ossigeno e azoto. Aria atmosferica.

Combustione: fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforosi e solforici. Ammoniaca: acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro componenti ossigenate.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

Cenni sulla organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Argomenti specifici di topocartografia: cenni sulle triangolazioni. Poligonali. Risoluzione di triangoli piani.

Sfera terrestre - coordinate geografiche. Ortodromia. Lossodromia. Cenni sulle carte geografiche e sui vari sistemi di proiezione. Cenni sui rilievi topografici. Livellazione. Cenni descrittivi dei principali strumenti (teodolite, tacheometro, sestante, livella). Cenni sul fenomeno delle maree. Cenni sugli scandagli marini.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(10669)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 14 agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976, registro n. 2 Sanità, foglio n. 265, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(10801)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il proprio precedente provvedimento n. 224/8 del 5 marzo 1975, reso esecutivo ai sensi di legge;

Viste la proposta dell'ordine provinciale dei veterinari e le designazioni dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 24 ottobre 1972, n. 23, 29 luglio 1974, n. 26 e 19 ottobre 1974, n. 44;

Vista la proposta di giunta n. 2409/C del 25 maggio 1976;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera

di nominare la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1974, nella seguente composizione:

Presidente:

Loreti dott. Angelo, veterinario provinciale di Chieti.

Componenti:

Mancini dott. Angelo, addetto ai servizi veterinari della regione Abruzzo presso l'assessorato regionale sanità, igiene ed ecologia di Pescara;

Gentile prof. Giuseppe, docente di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Marcato prof. Paolo Stefano, docente di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Gagliardi dott. Ivo, veterinario condotto.

Segretario:

Levante dott. Giulio, responsabile di settore.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a Chieti presso il pubblico mattatoio.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Chieti, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 23 settembre 1976

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: LORETI

(10842)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

Con decreto n. 78/San-So del 21 giugno 1976 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai seguenti posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1975:

Condotte mediche:

1) Sondalo 2ª condotta;
2) Teglio 2ª condotta;
3) Ponte V.na;
4) Con. Colorina-Fusine Cedrasco;
5) Bianzone.

Condotte ostetriche:

1) Cons. Mazzo V.na-Vervio-Tovo S. Agata-Lovero;
2) Livigno.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 15 novembre 1976.

(10807)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Concorso ad un posto di medico igienista addetto all'ufficio sanitario vacante nel comune di Latina

Si comunica che con decreto 3 settembre 1976, n. 3779, è stato bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di medico igienista addetto all'ufficio sanitario vacante nel comune di Latina.

Le domande di ammissione, corredate dei documenti di rito, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Latina entro le ore 12 del 30 novembre 1976.

Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Latina.

(10995)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

Il medico provinciale rende noto che con decreto 20 agosto 1976, n. 3825, è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1975.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 30 novembre 1976.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli ordini dei medici, le prefetture e gli uffici dei medici provinciali.

(10894)

Concorso a due posti di medico generico per la medicina scolastica vacante nel comune di Ancona

Il medico provinciale rende noto che con decreto 16 agosto 1976, n. 941, è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico generico per la medicina scolastica vacante nel comune di Ancona.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 30 novembre 1976.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli ordini dei medici, le prefetture e gli uffici dei medici provinciali.

(10896)

Concorso ad un posto di medico generico per la medicina scolastica vacante nel comune di Osimo

Il medico provinciale rende noto che con decreto 16 agosto 1976, n. 804, è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico generico per la medicina scolastica vacante nel comune di Osimo.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 30 novembre 1976.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli ordini dei medici, le prefetture e gli uffici dei medici provinciali.

(10895)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

Con decreto 21 settembre 1976, n. 1342, è stato prorogato al 30 dicembre 1976 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Burgio, Menfi, Porto Empedocle, Ravanusa e Realmonte, indetto con decreto 26 luglio 1976, n. 1092.

(10825)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3815 del 21 aprile 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/5027 in data 12 aprile 1976 e la proposta del locale ordine professionale dei veterinari n. 218 in data 25 novembre 1975;

Visto il decreto prot. n. 2040 in data 26 agosto 1976, con il quale il medico provinciale di Reggio Emilia ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Martilli prof. Marcello, capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia.

Componenti:

Maggi prof. Emilio, docente di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale dell'Università di Parma;

Ballarini prof. Giovanni, docente di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Parma;

Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale di Modena;

Cigarini dott. Pietro, veterinario condotto di Cavriago.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del veterinario provinciale di Reggio Emilia.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede a Reggio Emilia e procederà all'espletamento delle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Reggio Emilia, addì 26 settembre 1976

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(10823)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorso riservato ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noci (Bari).

(10960)

OSPEDALE DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(10957)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(10958)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(10969)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(10970)

OSPEDALE CIVILE « G. A. ALIVESI » DI ITTIRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ittiri (Sassari).

(10961)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(10955)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(10956)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lentini (Siracusa).

(10954)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale di Fermo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(10968)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ed un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(10963)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(10964)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso a due posti di assistente della divisione di cardiochirurgia infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di cardiochirurgia infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(10962)

PIO ISTITUTO ELIOMARINO « VILLA ALBANI » DI ANZIO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Anzio (Roma).

(10967)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762710)